

## CONVENZIONE

TRA

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**

E

**AGENZIE DELLE ENTRATE DELLA LIGURIA**

L'Università degli studi di Genova, con sede in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gaetano BIGNARDI

E

L'Agenzia delle Entrate della Liguria, con sede e domicilio fiscale in Genova, Via Fiume 2, in persona del Direttore Antonio VIOLA

VISTI

- il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 5, comma 7, secondo il quale le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all'art. 22, comma 13, prevede che "Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università";
- l'art. 6, comma 1, D.M. 270/2004 secondo il quale per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art. 9, commi 5 e 6;
- il Regolamento di Ateneo per gli studenti;

PREMESSO

- Che presso l'Università degli Studi di Genova sono attivati Corsi di Laurea di primo livello presso le Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche;
- Che l'Università manifesta la propria disponibilità a valutare positivamente le richieste di riconoscimento delle iniziative di formazione a cui hanno partecipato i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate;

- Che è interesse dell'Agenzia delle Entrate della Liguria consentire al proprio personale una preparazione di livello universitario ed offrire l'opportunità di valorizzare gli studi compiuti anche mediante il riconoscimento di crediti formativi generati da pregresse esperienze formative opportunamente certificate, per il conseguimento di titoli accademici ai sensi di quanto disposto dal D.M. 270/2004.

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### Art. 2

L'università degli Studi di Genova, ai sensi della normativa vigente, riconosce al personale dell'Agenzia delle Entrate della Liguria crediti formativi universitari per il conseguimento di titoli di studio di cui all'art. 3 del D.M. 270/2004 sulla base delle relative certificazioni degli studi compiuti o dell'attività svolta presso tale Ente.

### Art. 3

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi universitari, il competente Consiglio di corso di studio procederà alla verifica della congruità delle esperienze formative con il percorso curricolare e formativo previsto dall'ordinamento didattico del corso sulla base della specifica documentazione inerente i contenuti, la durata dei corsi e la presenza o meno di prova finale, nonché sulla base delle certificazioni prodotte secondo la vigente normativa, in merito a:

- esperienza professionale;
- eventuali titoli culturali;
- percorsi universitari progressi conseguiti presso altre università.

La valutazione avverrà "ad personam" in base allo specifico *curriculum vitae* dell'interessato.

### Art.4

La presente convenzione si intende applicabile a tutto il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Agenzia delle Entrate della Regione Liguria.

### Art.5

Le parti si impegnano a cooperare nella diffusione dell'informazione relativa alle iniziative che verranno elaborate in base alla presente convenzione mettendo a disposizione tutti gli strumenti di comunicazione a ciascuno disponibili (sito WEB, pagine Televideo, materiale informativo a stampa, direct mailing, ecc.).

### Art.6

La presente convenzione, che non comporta per le parti alcun onere, avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente per ulteriori quinquenni salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata a/r trasmessa almeno sei mesi prima della data di scadenza.

### Art.7

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà il riconoscimento dei crediti formativi universitari effettuato in favore di studenti già iscritti ad un corso di laurea.

**Art.8**


Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Genova.

**Art.9**

Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B del DPR n. 672/1972.

Genova,

Università degli Studi di Genova  
Il Rettore  
Prof. Gaetano Bignardi



Agenzia delle Entrate della Liguria  
Il Direttore  
Antonio Viola

